



**REGOLAMENTO DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2023

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presentazione istanze di partecipazione
- Art. 3 – Rinuncia partecipazione al mercatino
- Art. 4 – Requisiti degli operatori
- Art. 5 – Obblighi degli operatori
- Art. 6 – Numero posti, date e criteri di assegnazione
- Art. 7 – Sanzioni
- Art. 8 – Entrata in vigore
- Art. 9 – Riferimenti normativi

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'attività di vendita da parte di operatori professionali e non, svolta in occasione delle due giornate dedicate al commercio su aree pubbliche dell'usato, dell'antiquariato minore, del modernariato, dell'artigianato locale che l'Amministrazione Comunale promuove, durante il periodo estivo, solitamente l'ultima domenica del mese Luglio e la seconda domenica del mese di Agosto al fine di valorizzare il territorio comunale.

Articolo 2 – Presentazione istanze di partecipazione

1. Le istanze per ottenere la possibilità di partecipare ad ogni singolo mercatino, o a più mercatini, dovranno pervenire al Comune almeno 30 trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del primo mercatino, mediante consegna diretta all'ente o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite email/pec.
2. Alle domande dovrà essere allegato il titolo autorizzativo di commercio su aree pubbliche in possesso (autorizzazione di commercio su aree pubbliche o tesserino hobbisti).
3. Le domande pervenute oltre i termini, saranno prese in considerazione nel caso in cui risultassero ancora disponibili dei posti, sino al completamento degli spazi, sulla base dell'ordine di arrivo al protocollo.
4. L'ammissione al mercatino è, comunque, limitata sino alla copertura completa dei posteggi.

Articolo 3 – Rinuncia partecipazione al mercatino

1. Gli operatori (professionisti o non) che intendano rinunciare alla partecipazione dovranno far pervenire adeguata comunicazione, in forma scritta, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione del mercatino; lo spazio eventualmente già assegnato verrà così destinato ad altri richiedenti aventi titolo.
2. Nel caso in cui non pervenisse rinuncia scritta per più di due volte, in occasione di altre successive richieste sarà facoltà del Comune non concedere gli spazi agli operatori inadempienti.

Articolo 4 – Requisiti degli operatori

1. Sono ammessi a partecipare al mercatino gli operatori commerciali in possesso:
 - dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con o senza l'uso di posteggio, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 31/3/98 n. 114, dalla L.R. 12/11/98 n. 28 e dalle varie disposizioni regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche, gli esercenti il commercio in sede fissa e ogni altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 purchè in regola con la normativa fiscale vigente;
 - tutti coloro che hanno i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 con la quale sono stati adottati i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Articolo 5 – Obblighi degli operatori

1. Gli operatori sono tenuti:
 - al rispetto dell'orario del mercato, e delle eventuali disposizioni impartite dagli Organi preposti alla vigilanza;
 - a rispettare l'area assegnata senza invadere con la propria merce gli spazi adiacenti;
 - a rispondere personalmente e a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta;
 - a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose, causati durante lo svolgimento del mercato, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa;
 - a svolgere l'attività nel rispetto delle norme in materia fiscale;
 - a non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
 - a non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
 - ad agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi, spostando eventualmente tende, ombrelloni e merci ed ogni altro elemento accessorio all'attività.
2. Gli operatori sono tenuti alla fine del mercatino a non lasciare sull'area la merce invenduta o le attrezzature, carte o altri rifiuti.

Articolo 6 – Numero posti, date e criteri di assegnazione

1. Il numero di posti, per i mercatini dell'antiquariato è stabilito in 20 suddivisi nel seguente modo:
 - N. 16 (sedici) antiquariato
 - N. 4 (quattro) artigianato della Valle Vigizzo.
2. I mercatini saranno due:
 - Ultima domenica del mese di Luglio in Via Rossetti Valentini e Via Cavalle.
 - Seconda domenica del mese di Agosto in Piazza Risorgimento (quando la seconda domenica di Agosto cade il 14.08 viene anticipata alla prima).
3. Le domande pervenute in tempo utile saranno vagliate nel modo seguente:
 - a) maggior numero di presenze effettive nelle edizioni precedenti;
 - b) possesso di Autorizzazione di commercio su area pubblica per oggetti di antiquariato;
 - c) tipo di prodotti commercializzati. Privilegiando gli articoli legati al mondo dell'antiquariato e artigianato della Valle Vigizzo;
 - d) data di priorità di presentazione della domanda all'evento dell'anno;
 - e) maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio come risulta da iscrizione al Registro delle Imprese.
4. Almeno 20 giorni prima del primo evento sarà pubblicato sull'albo pretorio del comune l'elenco dei partecipanti.

5. Coloro che saranno esclusi saranno avvisati tramite email/pec o telefonicamente.
6. Non verrà effettuata la spunta, alla mattina dell'evento, per i posti rimasti vuoti.
7. Non verrà rilasciata concessione di parcheggio.

Articolo 7 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente regolamento, in assenza della prescritta autorizzazione o titolo, incorrerà nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 29 del D.Lgs 114/98 e s.m.i...

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di Legge, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Articolo 9 – Riferimenti normativi

1. Legislazione Nazionale:

- d.lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 28 e 31;
- d.lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Artt. 40 e 41.

2. Legislazione Regione Piemonte:

- Legge regionale sul commercio (L.r. n. 28 del 12 novembre 1999), e, in particolare del Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica";
- D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 con la quale sono stati adottati i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- D.D. n. 255 del 15 giugno 2018 di adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale;
- D.D. n. 267 del 21 giugno 2018 per dare indicazioni ai comuni sulla trasmissione dei dati alla Regione Piemonte e per la consultazione della banca dati dei venditori occasionali;
- D.D. n. 282 del 5 luglio 2018 con cui si sono integrati la modulistica tipo e le informazioni sui venditori occasionali da trasmettere alla Regione;
- D.D. n. 711 del 6 dicembre 2019 con cui è stato modificato e riapprovato il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale e con cui sono state altresì modificate le modalità di registrazione alla procedura per la trasmissione dei dati alla Regione Piemonte, con l'integrazione anche delle istruzioni di compilazione.